



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE n° 25/19-12-2023

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore 18:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si riunisce presso la sala consiliare del Municipio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano presenti:

1. Fabio Bruno Vicentini
2. Marcella Tononi
3. Evelyne Jacqueline Emilienne Ferrero
4. Miriam Brunori
5. Daniele Bonassi
6. Claudio Bertella
7. Luigi Bertoldi
8. Jacopo Bonincontri
9. Daniele Lorenzi
10. Giovanni Maffei
11. Paolo Triboldi

TOTALE

PRESENTE / ASSENTE	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presenti 10	Assenti 1

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Marcello Bartolini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Fabio Bruno Vicentini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bonassi

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bonassi

C.C. n 25 del 19-12-2023

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 2 all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024";

Udita la relazione illustrativa del Vice Sindaco Bertoldi, che dà indicazioni delle aliquote e delle detrazioni;

Dato atto che al momento della discussione e della votazione risultano:

Consiglieri presenti: n. 10;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

- dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott. Bonassi Daniele, in data 13 dicembre 2023, che attesta la regolarità tecnica e contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: nessuno, astenuti: n. 2 (Bonincontri e Tononi), espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comune.tignale.bs.it;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l’urgenza pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: nessuno, astenuti: n. 2 (Bonincontri e Tononi), espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato: Bilancio e Tributi

P.O. Competente: Bonassi Daniele

Assessore proponente:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 13-12-2023

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 13-12-2023

Il Responsabile del servizio
Bonassi Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-12-2023

Il Responsabile del servizio
Bonassi Daniele

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione *si intende procede all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024;*

udita la relazione illustrativa del proponente;

richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25 maggio 2023 con la quale è stato altresì approvato il PIAO (Piano Integrato Attività ed Organizzazione) per il triennio 2023/2025 che include il Piano della Performance 2023, provvedendo alla definizione degli obiettivi;

viste le seguenti disposizioni:

- ✓ l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- ✓ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 29 aprile 2020 di approvazione del "Regolamento di applicazione della Nuova IMU";

RICHIAMATA la deliberazione n. 40 del 29 dicembre 2022 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento e di applicare una detrazione annua pari ad € 200,00;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono diventati esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO l'art. 1 comma 756 della Legge 160/2019, che dispone "a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 n. 446, possono diversificare le aliquote, di cui ai commi 748 e 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

CONSIDERATO che con Decreto del 7 Luglio 2023, "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della legge 27.12.2019,n.160" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 172 del 25 luglio 2023, è necessario elaborare e trasmettere al Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e finanze il Prospetto tramite

l'applicazione informatica disponibile nel Portale, anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2023 con il quale viene prorogato all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere il predetto Prospetto delle aliquote dell'IMU, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO opportuno approvare per l'anno 2024 le medesime aliquote, detrazioni e categorie deliberate per l'anno 2023 con la **sola modifica dell'eliminazione dell'aliquota agevolata del 6,3 per mille per le abitazioni possedute da cittadini Italiani iscritti all'AIRE che viene prevista all'11,2 per mille;**

RITENUTO inoltre di confermare, ai sensi del comma 755 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, l'aumento dell'aliquota massima dal 10,6 per mille al 11,2 per mille per la tipologia "Altri Immobili", in sostituzione della maggiorazione del Tributo Servizi Indivisibili di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147, nella misura dello 0,6 per mille come già applicata nel 2015 e confermata fino al 2020;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2024 sarà quindi la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze	ESENTI
Abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1 per mille

Immobili assimilati all'abitazione principale, come previsto dall'art.7 del regolamento comunale per l'applicazione della "Nuova IMU": - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;	ESENTI
Immobili merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè rimane tale destinazione e non sono locati)	ESENTI
Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale, purché residenti nel Comune ed intestatari di almeno un'utenza. (solo un'abitazione per soggetto non compresa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).	6,3 per mille
Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ad eccezione degli immobili compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la condizione che i comodanti: -dimostrino di aver registrato il contratto; -non possiedano altri immobili abitativi oltre all'abitazione principale e all'abitazione concessa in comodato; -risiedono nello stesso comune di ubicazione dell'immobile dato in comodato;	6,3 per mille con riduzione del 50%base imponibile
Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore ad un anno nella quale il locatario dimori abitualmente e risieda anagraficamente	6,3 per mille
Altri fabbricati	11,2 per mille
Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Fabbricati accatastati con categoria catastale D2	9,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta/ riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché definisce una delle principali entrate tributarie dell'Ente;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

D E L I B E R A

1. **di richiamare** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. **di confermare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, già previste per l'anno 2023, con la sola modifica dell'aliquota IMU dal 6,3 al 11,2 per mille riguardante le abitazioni possedute da cittadini Italiani iscritti all'AIRE;
3. **di approvare** le aliquote IMU per l'anno 2024 indicate nel seguente prospetto;
4. **di confermare**, ai sensi del comma 755 dell'art.1 della Legge 27.12.2019, n.160, l'aumento dell'aliquota massima dal 10,6 per mille al 11,2 per mille per la tipologia “Altri Immobili”, in sostituzione della maggiorazione del Tributo Servizi Indivisibili di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147, nella misura dello 0,6 per mille come già applicata nel 2015 e confermata fino al 2020;

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze	ESENTI
Abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1 per mille
Immobili assimilati all'abitazione principale, come previsto dall'art.7 del regolamento comunale per l'applicazione della “Nuova IMU”: -Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;	ESENTI
Immobili merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè rimane tale destinazione e non sono locati)	ESENTE
Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale, purché residenti nel Comune ed intestatari di almeno un'utenza (solo un'abitazione per soggetto non compresa nelle categorie	6,3 per mille

catastali A/1, A/8 e A/9).	
Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ad eccezione degli immobili compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la condizione che i comodanti: -dimostrino di aver registrato il contratto; -non possiedano altri immobili abitativi oltre all'abitazione principale e all'abitazione concessa in comodato; -risiedono nello stesso comune di ubicazione dell'immobile dato in comodato;	6,3 per mille con riduzione del 50%base imponibile
Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore ad un anno nella quale il locatario dimori abitualmente e risieda anagraficamente	6,3 per mille
Altri fabbricati	11,2 per mille
Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Fabbricati accatastati con categoria catastale D2	9,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

5. **di confermare** la detrazione di € 200,00 per le abitazioni soggette ad imposta ed utilizzate come abitazione principale.
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita;
7. **di demandare** agli uffici Servizi Finanziari l'adozione e/o il coordinamento di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente:
 - nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
 - nella Sezione Provvedimenti dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
9. **di proporre** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L.. per dare subito attuazione al documento in oggetto.

Il Responsabile del procedimento

Bonassi Daniele

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Bruno Vicentini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marcello Bartolini

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Web del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data 27-01-2024

Il Segretario Comunale
dott. Marcello Bartolini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° 5 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **02-01-2024** all'Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data **02-01-2024**

Il Responsabile Amm.vo
MARIAROSA ANTONIOLI